

*Regione Siciliana*

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21;
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO l'art. 27 della legge regionale 22/02/2019 n. 1;
- VISTO l'art. 7, comma 2, della legge regionale 06/08/2019 n. 14;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTA la circolare n. 99361 del 06/09/2019 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 09/07/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in pari data al n. 92986, con la quale il Sig. Sinatra Vito, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 29/01/2020 matura i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione di anzianità in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 144856 del 17/12/2019 con la quale si comunica, tra gli altri, al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Agricoltura che il Sig. Sinatra Vito ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art.52, comma 5 della l.r. n. 9/2015 e ha maturato i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011 in data 29/04/2020;
- VISTA la nota prot. n. 659 del 09/01/2020 del Dipartimento Regionale Agricoltura dalla quale si evince che il summenzionato dipendente non risulta tra il personale contingentato ai sensi dell'art. 52, comma 7 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 28375 dell'11/03/2020 con la quale si comunica al dipendente la risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza 01/05/2020;
- VISTO il DA n. 3092 del 15/05/1991, registrato alla Corte dei Conti il 12/06/1991, reg. n. 11, fgl n. 274, con il quale il predetto dipendente è stato nominato con riserva nella qualifica di Dirigente tecnico del ruolo per l'Assistenza e la Divulgazione Agricola, assumendo effettivo in data 01/07/1991;
- VISTO il DDR n. 3738 del 09/09/1996 con il quale al Sig. Sinatra Vito è stato consentito ai fini di quiescenza il riscatto di anni 4;
- VISTO il DDR n. 3771 del 10/09/1996 con il quale al Sig. Sinatra Vito sono stati riconosciuti ai fini di quiescenza il riscatto di anni 4 mesi 10 e giorni 18;
- VISTO il DDG n. 2672 del 16/06/2005 con il quale il Sig. Sinatra Vito, ai sensi e per gli effetti della l.r. n. 10/2000, è stato inquadrato nella 3° fascia dirigenziale con decorrenza 17/05/2000;

VISTO il DDS n. 306068 del 05/08/2009 con il quale al Sig. Sinatra Vito è stato consentito ai fini di quiescenza il riscatto di mesi 9 e giorni 25;

VISTO lo stato matricolare militare;

VISTO il DDG n. 1171 del 19/03/2020 con il quale a decorrere dall'1/05/2020 è stato risolto il rapporto di lavoro del Sig. Sinatra Vito;

VISTA la nota prot. n. 15473 del 09/04/2020, pervenuta al protocollo generale del Dipartimento in data 10/04/2020 al n. 35898, del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura – Area 1 con la quale comunica che il Sig. Sinatra Vito alla data della risoluzione del rapporto di lavoro doveva ancora fruire di giorni 11 di ferie maturate;

VISTA la nota prot. n. 36136 del 14/04/20 con la quale si comunica al Sig. Sinatra Vito, al fine di consentire alla stessa di godere delle ferie spettanti, la prosecuzione del rapporto di lavoro fino al 15/05/2020;

CONSIDERATO che occorre procedere ad annullare il DDG n.1171 del 19/03/2020 con il quale a decorrere dall'1/05/2020 è stato risolto il rapporto di lavoro del Sig. Sinatra Vito;

VISTO lo stato matricolare della Regione Sicilia;

ACCERTATO che il Sig. Sinatra Vito alla data del 15/05/2020 vanta un'anzianità anagrafica pari ad anni xx mesi xx e giorni xx e l'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dall'1/07/1991 al 15/05/2020	28	10	14
Periodo riscattato (DDR n. 3738 del 09/09/1996)	4	0	0
Servizio riconosciuto (DDR n. 3771 del 10/09/1996)	4	10	18
Periodo riscattato (DDS n. 306068 del 05/08/2009)	0	9	25
Servizio militare dal 25/01/1983 al 17/01/1984	0	11	23
Totale anzianità servizio utile a pensione	39	6	20

ACCERTATO altresì che alla stessa data la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso del dipendente non è inferiore al limite di 97,6 prescritto per la quota;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate il DDG n. 1171 del 19/03/2020 con il quale a decorrere dall'1/05/2020 è stato risolto il rapporto di lavoro del Sig. Sinatra Vito, nato a xxxxxxxxxx il xxxxxxxx, Dirigente 3° fascia è nullo.

Art. 2

A decorrere dal 16/05/2020, è risolto il rapporto di lavoro del Sig. Sinatra Vito e, contestualmente, lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto, non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Sicilia.

- 4 MAG 2020

Palermo, li _____



IL DIRIGENTE GENERALE

ad interim

Bologna

F.to

VISTO SI PUBBLICHI
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

ad interim

Pio Guida

F.to

originale agli atti d'ufficio